



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato
Ufficio Bilancio

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO

Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

Sito internet www.comune.palermo.it

E-MAIL ufficiobilancio@comune.palermo.it

Prot. n. 224454 del 20/03/2015

Trasmissione via e-mail

Responsabile dell'U.O. dott. Mortillaro Luigi

Responsabili del procedimento: dott.ri Genovesi Antonino e Ernesto La Rocca

A tutti i Dirigenti

E, p.c. A Tutti gli Assessori

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

Al Presidente del Consiglio Comunale

Alla SISPI S.p.A.

(dott.ssa Bernasconi)

- LL.SS.-

OGGETTO: D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. **Attività di riaccertamento straordinario, ex art.3, co.7, del D.lgs. 118/2011 e sm. e i., denominata Fase C.**

Ai fini dell'attività obbligatoria prevista dall'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 118/2011, detta di "*riaccertamento straordinario dei residui*" necessita preliminarmente dare alcuni chiarimenti circa i nuovi postulati introdotti dal citato decreto riguardante le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, che a far data dal presente esercizio interessano il Comune di Palermo.

In attuazione della legge sul federalismo fiscale n.42/2009 ⁽¹⁾ e tenuto conto delle disposizioni della legge di finanza e contabilità pubblica n.196/2009 ⁽²⁾, il D.lgs.118/2011, così

⁽¹⁾ Legge Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Si è provveduto alla definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed alla definizione della perequazione e dell'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni

⁽²⁾ Legge di contabilità e finanza pubblica.

come radicalmente modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto significativi cambiamenti nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro organismi con l'obiettivo primario del raggiungimento dell'armonizzazione contabile.

Le principali novità introdotte dal D.lgs. 118/2011 per gli enti locali, di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ⁽³⁾, sono le seguenti.

I PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI

(art.3 del D.lgs. 118/2011)

La definizione dei **principi contabili generali ed applicati** cui devono attenersi tutti gli Enti interessati dal provvedimento, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, con l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

I principi contabili generali (Allegato 1 al D.lgs. 118/2011), sono da intendersi come enunciati molto sintetici che lasciano agli operatori il compito di individuarne le modalità di applicazione, sono:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica Italiana.

(³) Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni

I principi contabili applicati costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali e svolgono una funzione di completamento del sistema generale, favorendo comportamenti uniformi e corretti. I principi applicati sono:

- a. Principio della programmazione (Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011)
- b. Principio della contabilità finanziaria, c.d. della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011)
- c. Principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011)
- d. Principio del bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011).

Altra novità dirompente rispetto al sistema previgente è l'obbligatorietà dell'applicazione dei principi contabili applicati. Infatti, essi non sono più dei semplici indirizzi redatti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ma sono vere e proprie disposizioni legislative il cui mancato adempimento è da considerarsi a tutti gli effetti violazione di legge.

LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI **(artt.10,11,12,13 del D.lgs. 118/2011)**

La nuova rappresentazione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni, è finalizzata a consentire:

- il consolidamento dei conti pubblici
- il monitoraggio dei conti pubblici
- la raccordabilità dei conti delle P.A. con il sistema europeo dei conti nazionali.

La nuova articolazione del bilancio di previsione è per Missioni (rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e Programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione). Tale nuova rappresentazione è definita secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato.

I programmi costituiscono l'unità di voto per l'approvazione dei bilanci di previsione.

La redazione del bilancio di previsione finanziario di competenza è almeno triennale, ed ha carattere autorizzatorio, da aggiornare annualmente in sede di sua approvazione e redazione del bilancio e di cassa annuale.

E' stato reso obbligatorio il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio, definito al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio). Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio.

LE DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 118/2011 **(per l'esercizio in corso)**

Alcune deroghe però sono state previste per l'esercizio in corso, in particolare:

- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 dà facoltà agli Enti di rinviare al 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4;
- l'art. 11, comma 12, dispone che nel 2015 gli enti interessati adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi di rappresentazione (Cfr. Allegati 8 e 9 del D.Lgs. 118/2011), cui è attribuita funzione solo conoscitiva;
- il successivo comma 16 prevede che durante l'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, nell'esercizio 2015 gli enti interessati applichino la relativa disciplina vigente nel 2014;
- l'art. 11-bis, comma 4, dà facoltà agli enti di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del bilancio consolidato.

IL RAPPORTO TRA LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E ECONOMICO PATRIMONIALE (Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – Sez. Definizione)

Resta confermato, dall'architettura della normativa in questione, che la **contabilità finanziaria** costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, mentre alla **contabilità economico-patrimoniale** è affidato il compito di:

- rappresentare l'equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate;
- garantire l'aggiornamento del conto del patrimonio;
- consentire l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.

Rispetto al sistema precedentemente inteso, la contabilità economico patrimoniale è adesso di tipo integrato alla contabilità finanziaria e non più derivato da quest'ultima. Le scritture di assestamento economico-patrimoniale di fine anno (di rettifica, integrazione e ammortamento dei costi rilevati nel corso dell'esercizio), infatti, diventano autonome rispetto alla contabilità finanziaria.

IL NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011)

Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria è l'elemento cardine per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (dette accertamenti e impegni).

Sino al 2014 nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni venivano imputate all'esercizio finanziario in cui esse sorgevano ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ L'accertamento o l'impegno veniva assunto nell'anno in cui sorgeva l'obbligazione attiva o passiva. Negli esercizi successivi i residui formati rilevavano la parte dell'obbligazione ancora non scaduta o eventualmente la parte di essa che non si sarebbe più realizzata.

Tale configurazione della competenza finanziaria comportava che i residui attivi e passivi non rappresentavano crediti e debiti dell'ente civilisticamente intesi ⁽⁵⁾, con la conseguenza che il rendiconto degli enti locali non svolgeva pienamente la funzione sua conoscitiva.

Infatti, gli impegni ed i residui passivi comprendevano gli accantonamenti e i debiti futuri senza riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi; gli accertamenti comprendevano i crediti futuri senza distinzione tra quelli certi e di dubbia esazione; l'equilibrio finanziario non considerava le scadenze a breve, medio e lungo termine delle obbligazioni.

Da qui l'esigenza di intendere in modo più appropriato la competenza finanziaria secondo le disposizioni del principio contabile generale n. 16, come meglio declinato nel principio contabile applicato n.4/2.

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

In tale nuovo accezione:

- le delibere di spesa o il bando di gara non costituiscono più obbligazioni formalmente costituite, ma semplici prenotazioni;
- sono vietati gli impegni tecnici o impropri, ex art. 183, comma 5, vecchio TUEL;
- l'accertamento e l'impegno si imputano all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione. La scadenza, infatti, costituisce un nuovo elemento necessario ed imprescindibile per l'assunzione di una obbligazione giuridicamente perfezionata;
- gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati o reimputati in occasione del riaccertamento ordinario.

Ne consegue che:

- solo le obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31 dicembre, cioè divenute esigibili, verranno conservate tra i residui;
- le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili, sono accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui diverranno esigibili;
- le spese finanziate da entrate vincolate e gli accantonamenti contabili, non potendo più essere impegnati, confluiranno nel risultato di amministrazione con apposita evidenziazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO **(Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – Sez. 5.4)**

Dall'esigenza di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria nasce il **fondo pluriennale vincolato**.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso. In definitiva rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

(5) Basti pensare agli impegni tecnici o impropri, ex art. 183 comma 5 del TUEL, che le norme contabili ante riforma obbligavano ad assumere senza che esistessero gli elementi identificativi dell'obbligazione, come individuati al comma 1 dello stesso articolo.

Il fondo pluriennale vincolato è generato dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, quando:

- la spesa è finanziata da entrate correnti vincolate;
- la spesa è finanziata da entrate destinate al finanziamento di investimenti;
- la spesa è imputata in esercizi successivi rispetto all'anno di imputazione della relativa entrata;

Il fondo pluriennale vincolato prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano:

a) a regime, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) nel 2014, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Esso riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati e esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

In soli due casi la normativa prevede la sua formazione *ex lege* vale a dire:

a) nel caso di spese di investimento per lavori pubblici, ex art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, **escluse le spese di progettazione**.

In altre parole, l'esistenza dell'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;

b) nel caso di spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).

Se nell'anno successivo, non si perviene all'aggiudicazione definitiva, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la loro riprogrammazione destinata alla spesa in c/capitale, con contestuale riduzione di pari importo del fondo pluriennale ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Si riporta stralcio della sezione 5.4 del principio contabile applicato 4/2: "Per "procedure attivate" gara formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2" si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l'opera è completata, o

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

(Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – Sez. 3.3)

Il principio contabile applicato n.4/2 (della competenza finanziaria potenziata) prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.). Risulta, pertanto, vietato, proprio per tali tipi di entrate di dubbia e difficile esazione, l'accertamento per cassa, cioè contestuale alla riscossione dell'entrata.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione l'ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Non richiedono l'accantonamento al fondo: i crediti da altre amministrazioni pubbliche; i crediti assistiti da fidejussione; le entrate tributarie che sino al 2014 sono accertate state per cassa ⁽⁷⁾; le entrate rimosse per conto di altro ente da riversare al soggetto beneficiario.

Per ciascuna entrata, si deve calcolare la media del rapporto tra gli incassi in c/to competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati. Nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui.

Il complementare a 100 della percentuale così determinata, moltiplicato per l'entità prevista dell'entrata, determinerà lo stanziamento di competenza del FCDE da dovere prevedere tra le spese. Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Nella fase di prima applicazione la Legge di Stabilità 2015 ha rideterminato l'entità minima del FCDE che dovrà essere pari ad almeno il 36% per l'esercizio 2015 dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione.

prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti"

⁽⁷⁾ Ci si riferisce alle entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio applicato sono state accertate "per cassa". Tali tipologie di entrata devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento (Cfr. 3.3 del Principio contabile applicato 4/2).

Nelle annualità successive le percentuali di accantonamento al fondo saranno: nel 2016 almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell'85% e nel 2019 l'accantonamento dovrà essere pari al 100%.

Il mancato adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità rende impossibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI **(Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – Sez. 9.3)**

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista, per il solo anno 2015, dall'articolo 3 comma 7, del D.Lgs. 118/2011, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata.

Prima di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 1 gennaio 2015 al nuovo principio contabile è necessario determinare l'importo degli stessi in via definitiva nel rispetto del previgente ordinamento contabile.

Il riaccertamento straordinario dei residui, infatti, dovrà essere approvato contestualmente al rendiconto di gestione 2014, a mezzo di apposita deliberazione di Giunta Municipale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Nella stessa giornata, pertanto, sono determinati:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta, secondo il principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1 gennaio 2015.

L'operazione di riaccertamento straordinario, al fine evitare comportamenti definiti dal legislatore *opportunistici*, non è possibile che venga approvata con successive deliberazioni.

Il riaccertamento straordinario dei residui, in particolare, consiste:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015. In particolare il legislatore si riferisce agli impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL vigente nella versione del 2014 (impegni tecnici o impropri).

Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, deve essere indicata la natura della fonte di copertura;

b) per ciascun residuo attivo e passivo eliminato, in quanto non scaduto, nella reimputazione negli esercizi nei quali l'obbligazione diverrà esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria n.4/2 ⁽⁸⁾;

c) nella determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2015/2017, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale;

⁽⁸⁾ La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico

- d) nella rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 al 1 gennaio 2015, che terrà conto dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
- e) nella individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, con particolare riferimento:
- ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL, previgente;
 - all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n.4/2, sezione 3.3.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- f) nella variazione degli stanziamenti del bilancio se approvato alla data del riaccertamento straordinario.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi che al 31 dicembre 2014 sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

AVVIO ATTIVITA' DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, denominata Fase C

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della proposte formulate da parte del Settori/Servizi e relative all'attività di riaccertamento ordinario ex art. 228 del TUEL, con la presente si dà **formale avvio** alla attività di riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, denominata **Fase C**.

Come specificato sopra tale fase si concluderà con apposito atto di Giunta Municipale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, da deliberarsi contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Considerato che trattasi di attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi, al 1 gennaio 2015, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, le SS.LL. provvederanno, per quanto di esclusiva competenza *ratione materiae*, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui così come definite dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i. ed in particolare come specificatamente indicato nell'Allegato 4/2, sezione 9.3, rubricata "*riaccertamento straordinario dei residui*" ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾.

(9) Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e/o pagati nel corso dell'esercizio 2015 prima del loro riaccertamento. A tal fine dovrà selezionarsi nelle relative procedure informatiche SIB l'opzione "con disponibilità".

(10) Si rammenta che per la visualizzazione dei residui di propria competenza basterà digitare nelle suddette procedure informatiche il codice "Centro di Responsabilità" pertinente, *gs.* Allegato C della G.M.206 del 02/12/2014. Eventuali variazioni di assegnazione dei residui derivanti dalla modifica della struttura organizzativa potranno esser richieste all'Ufficio Impegni per le conseguenziali rettifiche esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica ufficioimpegni@comune.palermo.it, **da parte del dirigente del Servizio competente**.

Tale attività straordinaria (Fase C), come già avvenuto per quella ordinaria, sarà espletata utilizzando la consuete procedure informatiche del Sistema Informativo Bilancio (SIB) **in linea 2015**, denominate “**Gestione prop. acc./subacc.**” e “**Gestione prop. imp./subimp.**”, attraverso le quali potranno essere trasmesse le singole proposte di mantenimento, di cancellazione definitiva o di cancellazione con reiscrizione al 1 gennaio 2015, dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2014.

Si precisa che i residui attivi iscritti al Titolo VI ed residui passivi iscritti al titolo IV (partite conto terzi) non sono oggetto di Rivisitazione Straordinaria (Cfr. nota 1, allegato 5/1, al D.Lgs 118/2011) e che, pertanto, le proposte di cancellazione, non verranno eseguite.

Nell'evidenziare l'importanza del rispetto della tempistica del presente adempimento obbligatorio da effettuarsi da parte della Giunta municipale nella stessa giornata in cui il Consiglio avrà provveduto all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2014, la cui scadenza di legge è fissata al 30 aprile ⁽¹⁾, si comunica che a far data dal **23/03/2014** saranno “attivate” le chiavi di tutto il personale dirigente, nonché del personale non dirigente già autorizzato dalle SS.LL. all'operatività ex art. 228 del TUEL, e comunque nei modi e nei termini, gs. nota di questo Settore prot. 1044644 del 29/12/2014.

L'attività in oggetto richiesta, **denominata Fase C**, si riterrà formalmente conclusa con l'invio **esclusivamente a mezzo posta elettronica** degli elenchi prodotti dalla procedura informatica, debitamente firmati dal dirigente competente, e della nota di accompagnamento entro e non oltre il giorno **13/04/2014** al seguente indirizzo: ufficiobilancio@comune.palermo.it. La mail di trasmissione dovrà riportare nell'oggetto la seguente dizione: **“rivstra2015_faseC_Codice del Centro di Resp.”** ⁽¹²⁾.

La mancata produzione dei suddetti elenchi o la non sottoscrizione equivarrà a mancata rivisitazione con annotazione sull'atto di approvazione della Rivisitazione Straordinaria.

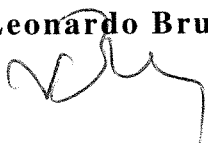
La procedura informatica è stata aggiornata delle causali esaustive di tutte le fattispecie previste dalla normativa di riferimento che si allegano quale **APPENDICE TECNICA**, che fa parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Si allega, altresì, **MANUALE OPERATIVO SISPI**.

Per eventuali problematiche, le SS.LL. potranno rivolgersi al seguente personale:

1. **di tipo tecnico** (utilizzo della procedura SIB), dott.ssa Bernasconi della Sispi, tel. 0916319946, e-mail g.bernasconi@sispi.it;
2. **di tipo procedurale**, al personale referente presso l'Ufficio Bilancio;
3. **di tipo amministrativo-contabile**, al personale dei Servizi presso la Ragioneria Generale (indicati nel campo “Codice Ragioneria” della procedura informatica).

**Il Dirigente del Servizio Bilancio
e Bilancio Consolidato
Dott. Leonardo Brucato**



Il Ragioniere Generale

Dott.ssa Carmela Agnello



⁽¹⁾ Cfr. art. 2-quater co. 6, lettera c), del D.L. 154/2008, come convertito con modifiche dalla L. 189/2008.

⁽¹²⁾ Per il codice identificativo del Centro di Responsabilità da utilizzare fare riferimento all'Allegato C della G.M.206 del 02/12/2014.

APPENDICE TECNICA

Utilizzo delle causali per la Rivisitazione Straordinaria, ex art. 3, co.7, del D.Lgs. 118/2011

a) CAUSALI PER MANTENERE

RESIDUI ATTIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
31	RAMS	Residuo ATTIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente <u>perfezionata e scaduta al 31 dicembre 2014.</u>	3(tutto) e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se esistenti i requisiti richiesti dall'art.179, co.1 e 2, del TUEL

RESIDUI PASSIVI

n. causale		cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
32		RPMS	Residuo PASSIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente <u>perfezionata e scaduta al 31 dicembre 2014.</u>	6.1 e 9.3

Da usare per i Titoli I - III, se sussistono contestualmente i requisiti richiesti dagli art.183, co.1 e 2, e 184 del TUEL.

Da usare per il Titolo II, se sussistono contestualmente i requisiti richiesti dagli art.183, co.1, e 184 del TUEL.

Per facilitare l'individuazione delle condizioni di cui alla presente causale, si riporta di seguito quanto disposto dal principio contabile applicato 4/2, sez. 6.1 al D.Lgs. 118/2011, in merito alla liquidazione:

“La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione e' registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneita' della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che e' stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.

Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate. La natura esigibile della spesa e' determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa.

In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilita' valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa e' liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa o la fornitura e' stata effettuata nell'anno di riferimento.

In particolare, deve essere verificato che:

- a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;*
- b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si e' preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;*
- c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.”*

Handwritten signature and initials: "v3" and "U"

b) CAUSALI PER ELIMINARE DEFINITIVAMENTE

Al fine di una corretta individuazione delle causali dei gruppi 40, 50 e 60, si riportano di seguito le indicazioni, dettate dal principio contabile applicato 4/2, sez. 9.2, del D.Lgs. 118/2011, sulla natura “vincolata” o “destinata” delle risorse di entrata e delle correlate spese.

A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo si riportano sotto alcuni dei casi di maggiore interesse per questo Ente.

Hanno natura **VINCOLATA** le risorse di entrata e le correlate spese:

- a) specificatamente indicate come tali da disposizioni di legge o dai principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria (codice della strada, imposta di scopo, imposto di soggiorno, ...);
- b) derivanti da mutui o finanziamenti destinati a spesa d’investimento;
- c) derivanti da risorse trasferite da altri Enti per specifiche destinazioni;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Hanno natura **DESTINATA** le entrate destinate a generali categorie di spesa:

- a) oneri di Urbanizzazione;
- b) alienazione beni immobili;
- c) trasferimenti statali e regionali finalizzati genericamente a finanziare spesa di investimento.

RESIDUI ATTIVI

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
41	RACV	Residuo ATTIVO al quale non corrisponde alcuna obbligazione attiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce negativamente sulla quota VINCOLATA del risultato di amministrazione .	9.2 e 9.3
42	RACD	Residuo ATTIVO al quale non corrisponde alcuna obbligazione attiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce negativamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione .	9.2 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se non esistono i requisiti richiesti all’art.179, co.1 e 2, del TUEL

23/46

RESIDUI PASSIVI, relativi a spese correnti e di investimento non per lavori pubblici

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
51	RPCV	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente <u>perfezionata al 1 gennaio 2015</u> , la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota VINCOLATA del risultato di amministrazione.	9.2 e 9.3
52	RPCD	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente <u>perfezionata al 1 gennaio 2015</u> , la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione.	9.2 e 9.3
53	RPCL	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente <u>perfezionata al 1 gennaio 2015</u> , la cui eliminazione influisce positivamente sulle quote LIBERA del risultato di amministrazione.	9.2 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II, se sono venuti meno i requisiti ex art. 183, co.1 e 2, del TUEL e nei casi in cui si è proceduto ad impegnare ex art.183, co.5, del TUEL, vecchia formulazione (impegni tecnici o impropri).

RESIDUI PASSIVI - relativi alle sole spese di investimento per lavori pubblici

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
61	RPQV	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", dai cui QTE <u>NON risulta alcuna obbligazione in essere al 1 gennaio 2015</u> , ovvero risultano in essere obbligazioni relative alle sole spese di progettazione e la cui eliminazione influisce positivamente sul la quota VINCOLATA del risultato di amministrazione.	5.4, 9.2 e 9.3
62	RPQD	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", dai cui QTE <u>NON risulta alcuna obbligazione in essere al 1 gennaio 2015</u> , ovvero risultano in essere obbligazioni relative alle sole spese di progettazione e la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione.	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.3, del TUEL.

N.B.: l'economia generata confluirà nella quota dell'avanzo destinato o vincolato.

c) CAUSALI PER ELIMINARE E REIMPUTARE

c/1) CAUSALI ORDINARIE, relative a spese correnti e di investimento (anche per lavori pubblici) che non rientrano nelle condizioni di cui alle causali riportate al punto seguente c/2).

Queste causali creano Fondo Pluriennale Vincolato perché sussiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata, ma la stessa risulta esigibile in esercizi successivi.

RESIDUI ATTIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
71	RAER	Residuo ATTIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente <u>perfezionata e non scaduta al 31 dicembre 2014</u> , da REIMPUTARE nell'anno in cui diverrà esigibile.	5.4 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se esistono i requisiti richiesti all'art.179, co.1 e 2, del TUEL.

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
72	RPER	Residuo PASSIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente <u>perfezionata e non scaduta al 31 dicembre 2014</u> , da REIMPUTARE nell'anno in cui diverrà esigibile.	5.4 e 9.3

Da usare per il Titolo I, se esistono i requisiti richiesti all'art.183, co.1 e 2, del TUEL.

Da usare per il Titolo II, se esistono i requisiti richiesti all'art.183, co.1, del TUEL.

c/2) CAUSALI PARTICOLARI (cancellazione con reimputazione a solo titolo di prenotazione di spesa), relative a spese di investimento per lavori pubblici che determinano la formazione di Fondo Pluriennale Vincolato

Queste causali sono relative alle uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolate, anche in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata (vedi principio contabile n. 4/2, sezione 5.4)

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
81	RPQF	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici, ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale, di cui <u>risultano obbligazioni in essere perfezionate al 31 dicembre 2014</u> , escluse le sole spese di progettazione.	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II e per la sola fattispecie di cui sopra, se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.1, del TUEL.

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
82	RPAF	Residuo PASSIVO relativo a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'art. 53, co. 2, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", unitamente alle voci di spesa contenute nel QTE, ancorché non impegnate. (trattasi di procedure di gare per lavori pubblici bandite nel 2014 e non aggiudicate entro in 31/12)	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II e per la sola fattispecie di cui sopra, se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.3, del TUEL.

N.B.: La presente condizione, che si configura come prenotazione di impegno, determinerà il mantenimento della prenotazione per il solo esercizio successivo. Al termine dell'esercizio successivo, se non si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori, la prenotazione decade *ex lege* e le relative risorse confluiranno in avanzo vincolato.

**Il Dirigente del Servizio Bilancio
e Bilancio Consolidato
Dott. Leonardo Brucato**



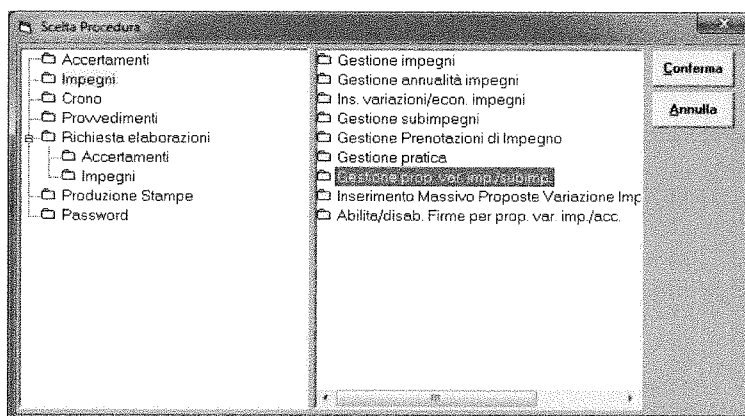
Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Carmela Agnello



MANUALE OPERATIVO SISPI

PROCEDURA PER LA RIVISITAZIONE STRAORDINARIA PROPOSTE EX ART.3 co. 7 DEL D.LGS 118/2011

Da SIB IMPEGNI effettuare la scelta della procedura accertamenti o impegni e cliccare su gestione prop.var.acc/subacc. o gestione prop.var.imp/subimp.



- 1) Effettuare la ricerca residui da rivisitare in linea 2015
- 2) Selezionare anno da 1900 a 2014
- 3) Con disp.
- 4) Senza prop. var.
- 5) Tutti
- 6) Cliccare su ricerca

7) Selezionare il residuo da rivisitare dalla lista impegni e cliccare su gestione.

Ricerca Proposte Variazioni Imp./Subimp. (VISOIMP)

Dati:
 Impiego / Subimpiego:
 Anno Da: A:
 Subimp: 47201 47201 D.S. BILANCIO E TRIBUTI
 Divisione:
 Ufficio:
 Data Reg. Da: 20/12/2014 A: 20/03/2015
 Voce di P.E.G.:
 Voce E.C.:
 Codice Regionale:
 Proposta Variazione:
 Esercizio: 2015 Tipo Prop: Stato Variaz:
 Tipo Motivazione:
 Pena:

Lista Impegni

Mod.	Anno	Impegno	Subimp.	Nro. Pro.	T. Fin.	Cap.	Art.	Num.	Voce	Tipo Prop.	Stato	Causale	In
N	2003	4323		04		18220			10300				
N	2004	6372		04		18220			10300				
N	2006	1704	1	20		9425			10300				
N	2006	2297	6	26		28480	11		40500				
N	2006	2297	14	26		28480	11		40500				
N	2006	2297	24	26		28480	11		40500				
N	2006	2297	32	26		28480	11		40500				
N	2006	2297	68	26		28480	11		40500				
N	2006	3275		04		18220			10300				
N	2006	6399		09		3472	10		10800				
N	2007	2441	12	26		28480	11		40500				
N	2007	2441	15	26		28480	11		40500				
N	2007	5335		04		18220			10300				

Buttons: Ricerca, Stampa, Annulla, Seleziona tutto, Da Eseguire, Non Eseguire, Richiedi, Esporta, Gestione.

Footer: L(0/0/0) 5(0/0/0) 81133550 OPERATORE DI BILANCIO: URL: 35101/1/1: 2015 H

8) Lavorare la proposta scegliendo:

- il tipo di proposta : mantenere o variazione/reimp
- il tipo di motivazione scegliendo la causale appropriata.

9) Cliccare su salva.

COME USARE LE CAUSALI PER I RESIDUI PASSIVI

a) CAUSALI PER MANTENERE

Proposta di variazione di impegno subimpegno (MODIFICA)

Estremo: Denuncia/Imp.

Imp/Subimp: 2003 4323 Esercizio: 2015

Ass. Exer: 55.39 Dis. kg: 55.39 Det. ord: 0.00

Descrizione: RUOLO COATTIVO N.6727 EM 2003 COD. 9999 A CARICO DI "COMMERCIALE BARRALE SRL" "AMMIRATA LUCIANO" ASSOC. SPORTIVA VOJDA "FOND. MY FIRST SCHOOL" COMPENSO AL CONCESSIONARIO IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISCIPL. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/00

Voci di PEG: 18220 0 0 COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A Titolo

Colleg. Crono: Pro Var Crono: Codice Regionale: 410 SERVIZIO INTROITI

Utente creaz:

Proposta Mantenere/Varare

Tipo Prop: Mantenere Stato: Richiesta

Data: 20/03/2015 Data Ese: Num Var: Num Pro Var Imp:

Tipo Mot: 32 RES. PASSIVO MANTENERE SCADENZA

Motivazione:

Variazione:

Importo Var: 0.00

Riga di ordine da chiudere da utente

Riga ordine:

Finanziamento:

Sel	Finanziamento	Importo
F/OI COM LIB		55.39

Mutuo:

Sel	N. finanziamento	Finanziam.	Importo Mutuo

U.D.: 160/1/1 Tipo: DO Atto: 422 Del: 18/08/2003 Esecutività:

Tipo Proposta

11/05/2011 11:07/07/01 01133650 OPERATORE DI BILANCIO Uff.: 35101/1/1 2015 (F

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta: **Mantenere**

Tipo motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA CAUSALE 32**

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
32	RPMS	Residuo PASSIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31 dicembre 2014.	6.1 e 9.3

Da usare per i Titoli I - III, se sussistono contestualmente i requisiti richiesti dagli art.183, co.1 e 2, e 184 del TUEL.

Da usare per il Titolo II, se sussistono contestualmente i requisiti richiesti dagli art.183, co.1, e 184 del TUEL.

(Cfr. APPENDICE TECNICA)

b) CAUSALI PER ELIMINARE DEFINITIVAMENTE

Proposta di variazione di impegno/ subimpegno (MODIFICA)

Estremi | Cronologia

Imp/Subimp: 2003 4323 | Esercizio: 2015

Ass. Est: 55,39 | Dis. Inq: 55,39 | Dis. ord: 0,00

Descrizione: RUOLO COATTIVO N. 6727 EM 2003 CED 8882 A CARICO DI "COMMERCIALE BARRALE SRL - AMMIRATA LUCIANO" ASSOC. SPORTIVA (VULGA: "TONI" MY FIRST SCHOOL - COMPENSO AL CONCESSIONARIO IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISGI. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/02)

Voce di PEG: 16220 | 0 | 0 | COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A | Titolo: |

Colleg. Conto: |

Pro. Var. Conto: |

Conto Ragione: 410 | SERVIZIO INTROITI

Utile cres: |

Proposta Manutenzione/Variaz.

Tipo Prop: Variazione/Rimp. | Stato: Richiesta

Data: 20/03/2015 | Data Ese: | Num. Var: | Num. Pro. Var. Imp: |

Tipo Mot: 51 | RPCL R.P. CANCELLARE VINCOLATO

Motivazione: |

Debitazione eseguibilità di: |

Variazione

Causale: INSUSSISTENZA - RESIDUO | Importo Var: 55,39

Riga di ordine da chiudere da utente

Riga ordine: |

Finanziamento

Sel	Finanziamento	Importo
S	F/DI CON LIB	55,39

Mutuo

Sel	N. finanziamento	Finanziam.	Importo Mutuo

Indicare la causale del movimento

11/02/15 11:00:00 01133650 OPERATORE DI BILANCIO UN: 35101/1/1: 2015 IF

Proposta di variazione di impegno/ subimpegno (MODIFICA)

Estremi | Cronologia

Imp/Subimp: 2003 4323 | Esercizio: 2015

Ass. Est: 55,39 | Dis. Inq: 55,39 | Dis. ord: 0,00

Descrizione: RUOLO COATTIVO N. 6727 EM 2003 CED 8882 A CARICO DI "COMMERCIALE BARRALE SRL - AMMIRATA LUCIANO" ASSOC. SPORTIVA (VULGA: "TONI" MY FIRST SCHOOL - COMPENSO AL CONCESSIONARIO IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISGI. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/02)

Voce di PEG: 16220 | 0 | 0 | COMPENSI AI CONCESSIONARI PER | Titolo: |

Colleg. Conto: |

Pro. Var. Conto: |

Conto Ragione: 410 | SERVIZIO INTROITI

Utile cres: |

Proposta Manutenzione/Variaz.

Tipo Prop: Variazione/Rimp. | Stato: Richiesta

Data: 19/03/2015 | Data Ese: | Num. Var: | Num. Pro. Var. Imp: |

Tipo Mot: 51 | RPCL R.P. CANCELLARE VINCOLATO

Motivazione: |

Debitazione eseguibilità di: |

Variazione

Causale: INSUSSISTENZA - RESIDUO | Importo Var: 55,39

Riga di ordine da chiudere da utente

Riga ordine: |

Finanziamento

Sel	Finanziamento	Importo
S	F/DI CON LIB	55,39

Mutuo

Sel	N. finanziamento	Finanziam.	Importo Mutuo

Indicare la causale del movimento

11/02/15 11:00:00 01133650 OPERATORE DI BILANCIO UN: 35101/1/1: 2015 IF

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta = **Variazione/Reimp**

Causale = **Insussistenza residuo**

Tipo di motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE CAUSALI 51/52/53 o 61/62**

RESIDUI PASSIVI, relativi a spese correnti e di investimento non per lavori pubblici

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
51	RPCV	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota VINCOLATA del risultato di amministrazione .	9.2 e 9.3
52	RPCD	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione .	9.2 e 9.3
53	RPCL	Residuo PASSIVO non relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, al quale non corrisponde alcuna obbligazione passiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce positivamente sulle quote LIBERA del risultato di amministrazione .	9.2 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II, se sono venuti meno i requisiti ex art. 183, co.1 e 2, del TUEL e nei casi in cui si è proceduto ad impegnare ex art.183, co.5, del TUEL, vecchia formulazione (impegni tecnici o impropri).

RESIDUI PASSIVI - relativi alle sole spese di investimento per lavori pubblici

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
61	RPQV	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", dai cui QTE NON risulta alcuna obbligazione in essere al 1 gennaio 2015 , ovvero risultano in essere obbligazioni relative alle sole spese di progettazione e la cui eliminazione influisce positivamente sul la quota VINCOLATA del risultato di amministrazione .	5.4, 9.2 e 9.3
62	RPQD	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici , ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", dai cui QTE NON risulta alcuna obbligazione in essere al 1 gennaio 2015 , ovvero risultano in essere obbligazioni relative alle sole spese di progettazione e la cui eliminazione influisce positivamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione .	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.3, del TUEL.

N.B.: l'economia generata confluirà nella quota dell'avanzo destinato o vincolato

(Cfr. APPENDICE TECNICA)

c) CAUSALI PER ELIMINARE E REIMPUTARE

Step 1

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta = **Variazione/Reimp**

Causale = **Economia per reimputazione**

Tipo di motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE CAUSALI 72 o 81/82**

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
72	RPER	Residuo PASSIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata e non scaduta al 31 dicembre 2014 , da REIMPUTARE nell'anno in cui diverrà esigibile.	5.4 e 9.3

Da usare per il Titolo I, se esistono i requisiti richiesti all'art.183, co.1 e 2, del TUEL.

Da usare per il Titolo II, se esistono i requisiti richiesti all'art.183, co.1, del TUEL.

c/1) **CAUSALI PARTICOLARI** (Cfr. APPENDICE TECNICA)

RESIDUI PASSIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
81	RPQF	Residuo PASSIVO relativo a spese di investimento per lavori pubblici, ex art. 3, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale, di cui risultano obbligazioni in essere perfezionate al 31 dicembre 2014 , escluse le sole spese di progettazione.	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II e per la sola fattispecie di cui sopra, se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.1, del TUEL.

RESIDUI PASSIVI

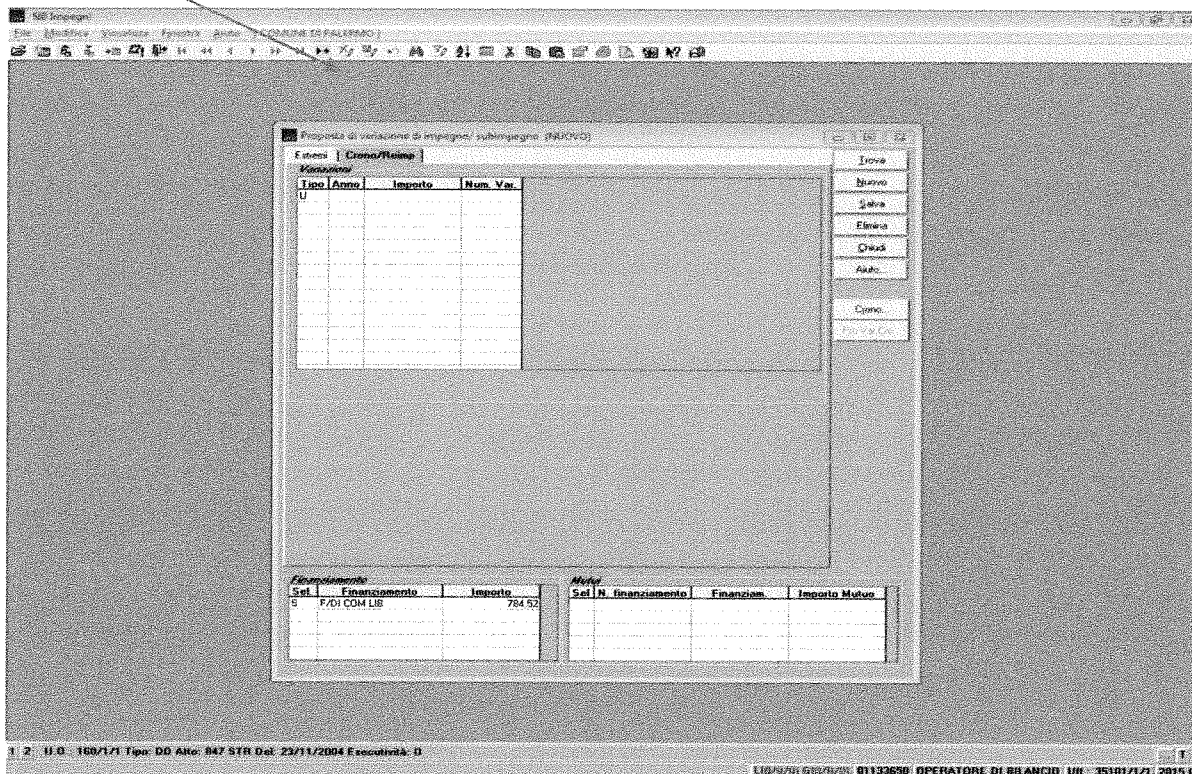
n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
82	RPAF	Residuo PASSIVO relativo a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'art. 53, co. 2, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", unitamente alle voci di spesa contenute nel QTE, ancorché non impegnate. (trattasi di procedure di gare per lavori pubblici bandite nel 2014 e non aggiudicate entro in 31/12)	5.4, 9.2 e 9.3

Da usare per il solo Titolo II e per la sola fattispecie di cui sopra, se sussistevano nel 2014 le condizioni ex art. 183, co.3, del TUEL.

N.B.: La presente condizione, che si configura come prenotazione di impegno, determinerà il mantenimento della prenotazione per il solo esercizio successivo.

Al termine dell'esercizio successivo, se non si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori, la prenotazione decade ex lege e le relative risorse confluiranno in avanzo vincolato.

Step 2



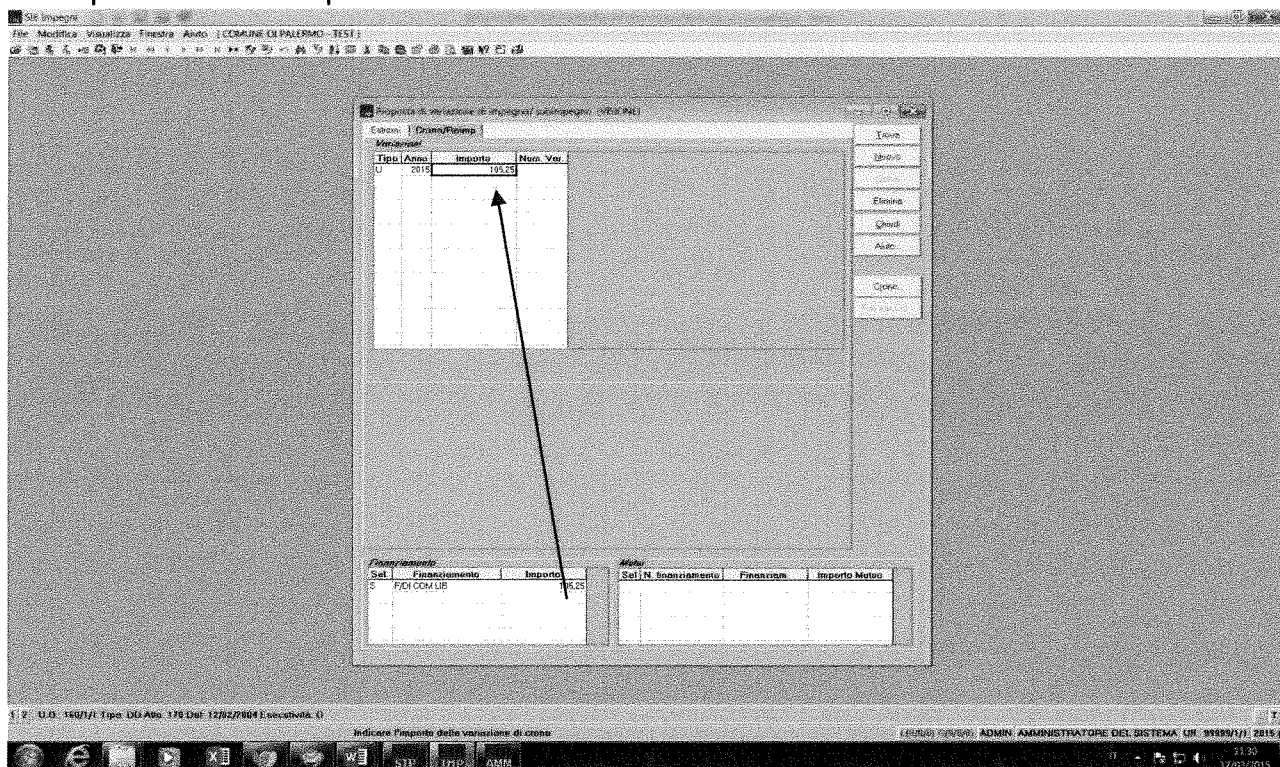
Dopo aver selezionato tipo di proposta, causale e tipo motivazione cliccare sulla scheda **Crono/Reimp**

Caricare l'anno e l'importo.

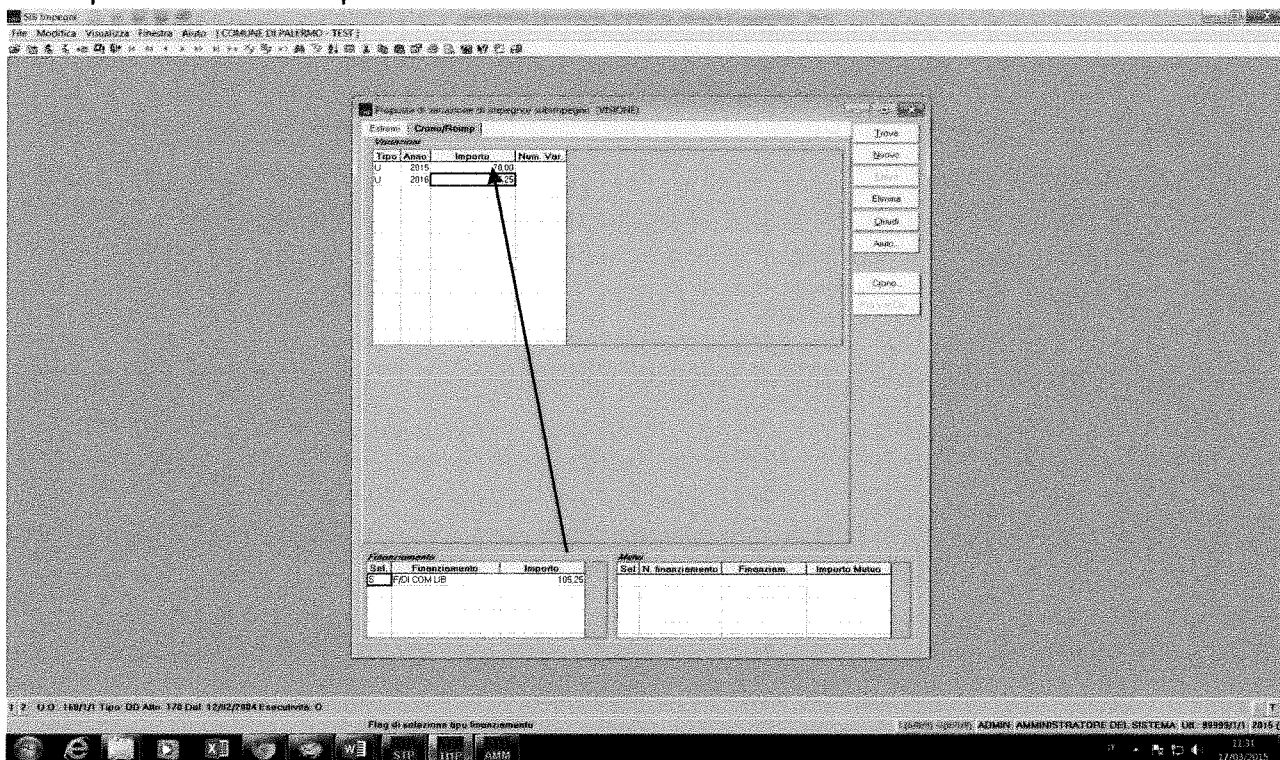
Si possono caricare anche anni diversi e suddividere l'importo del residuo.

L'importante è che la somma degli importi sia la stessa del residuo.

Esempio 1: tutto l'importo in un anno



Esempio 2: divido l'importo in due anni



(Cfr. APPENDICE TECNICA)

COME USARE LE CAUSALI PER I RESIDUI ATTIVI

a) CAUSALI PER MANTENERE

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta: **Mantenere**

Tipo motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA CAUSALE 31**

RESIDUI ATTIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
31	RAMS	Residuo ATTIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente <u>perfezionata e scaduta al 31 dicembre 2014.</u>	3(tutto) e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se esistenti i requisiti richiesti dall'art.179, co.1 e 2, del TUEL

(Cfr. APPENDICE TECNICA)

b) CAUSALI PER ELIMINARE DEFINITIVAMENTE

SBB Impegni

File Modifica Visualizza Finestra Auto COMUNE DI PALERMO

Proposta di variazione di accertamento/ subaccertamento. (MODIFICA)

Estremi Corso/Rimp.

Accertamento/Subcert.

Acc./Subacc. 2011 789 Esercizio 2015

Ass. Est. 24.483,75 Dis. rev. 24.483,75

Descrizione RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/90 - SENTENZE DI CONDANNA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE DI PALERMO AN RUOLI 11/2518 (PI) 11/7610 (PA) 11/2937 (AG) 11/7441 (CT) E 11/7505 (PA)

Voce di PEG 1203 0 0 SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA Titolo 3

Codice/Conto Conto Pro.Via Conto

Codice Ragione 410 SERVIZIO INTROITI

Utente creat:

Proposta Mantenere/Variaz.

Tipo Prop. Variazione/Rimp. Stato Richiesta

Data 20/03/2015 Data Esc. Num. Va. Num. Pro. Va. Imp.

Tipo Mot. 41 RACV R.A. CANCELLARE VINCOLATO

Motivazione

Dichiarazione elegibilità d.

Variazione

Causale INSUSSISTENZA - RESIDUO Importe Var. 24.483,75

Finanziamento

Sel.	Finanziamento	Importo
5	ENTRATE NON VINCOLATE	24.483,75

Mutuo

Sel.	N. finanziamento	Finanziam.	Importo Mutuo
------	------------------	------------	---------------

1 2 U.O.: 31401/1/1 Tipo: DD Alte: 208 Del: 06/10/2011 Esecutività: 0

Descrizione della motivazione

11/03/2011 15:07:00 01133550 OPERATORE DI BILANCIO III 35101/1/1 2015 DE

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta = **Variazione/Reimp**

Causale = **Insussistenza residuo**

Tipo di motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE CAUSALI 41 o 42**

RESIDUI ATTIVI

n. causale	Descr. sint. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
41	RACV	Residuo ATTIVO al quale non corrisponde alcuna obbligazione attiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce negativamente sulla quota VINCOLATA del risultato di amministrazione.	9.2 e 9.3
42	RACD	Residuo ATTIVO al quale non corrisponde alcuna obbligazione attiva giuridicamente perfezionata al 1 gennaio 2015 , la cui eliminazione influisce negativamente sulla quota DESTINATA del risultato di amministrazione.	9.2 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se non esistono i requisiti richiesti all'art.179, co.1 e 2, del TUEL
(Cfr. APPENDICE TECNICA)

c) CAUSALI PER ELIMINARE E REIMPUTARE

Step 1

Caricare i dati nel seguente ordine:

Tipo proposta = **Variazione/Reimp**

Causale = **Economia per reimputazione**

Tipo di motivazione: dal menù a tendina **USARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA CAUSALE 71**

RESIDUI ATTIVI

n. causale	cod. causale	Descrizione Causale	Vedi Sezione del Principio contabile applicato 4/2
71	RAER	Residuo ATTIVO corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata e non scaduta al 31 dicembre 2014 , da REIMPUTARE nell'anno in cui diverrà esigibile.	5.4 e 9.3

Da usare per i Titoli I-II-III-IV-V, se esistono i requisiti richiesti all'art.179, co.1 e 2, del TUEL

Proposta di variazione di accertamento/ subaccertamento (NUOVO)

Estensi | Crono/Reimp |

Variazioni

Tipo	Anno	Importo	Num. Var.
E			

Finanziamento

Sel.	Finanziamento	Importo
S	ENTRATE NON VINCOLA	24 493,75

Mutui

Sel.	N. finanziamento	Finanziam.	Importo Mutuo
------	------------------	------------	---------------

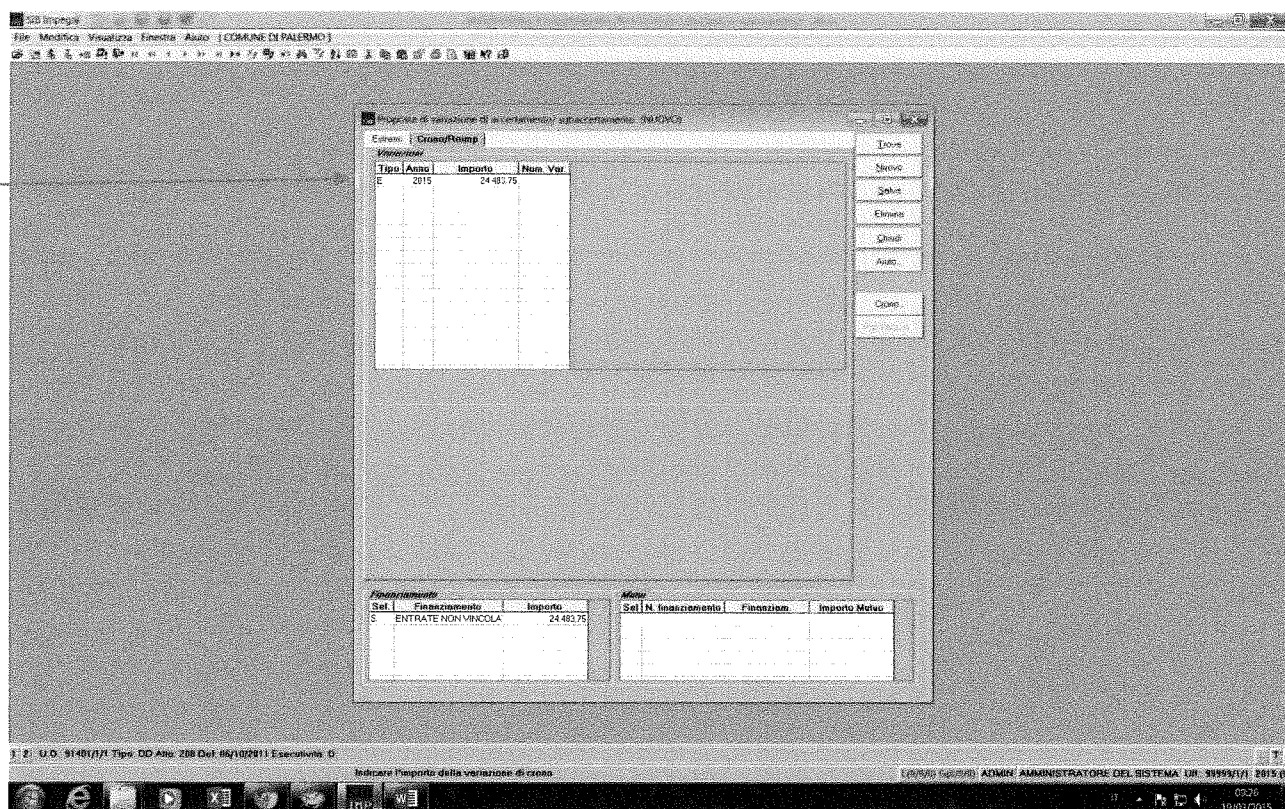
Trova
Nuovo
Salva
Elimina
Chiudi
Ajuto...
Cione...
Prevalle...

1 2 U.D.: 91401/1/1 Tipo: DD Alto: 208 Del: 06/10/2011 Esecutività: 0

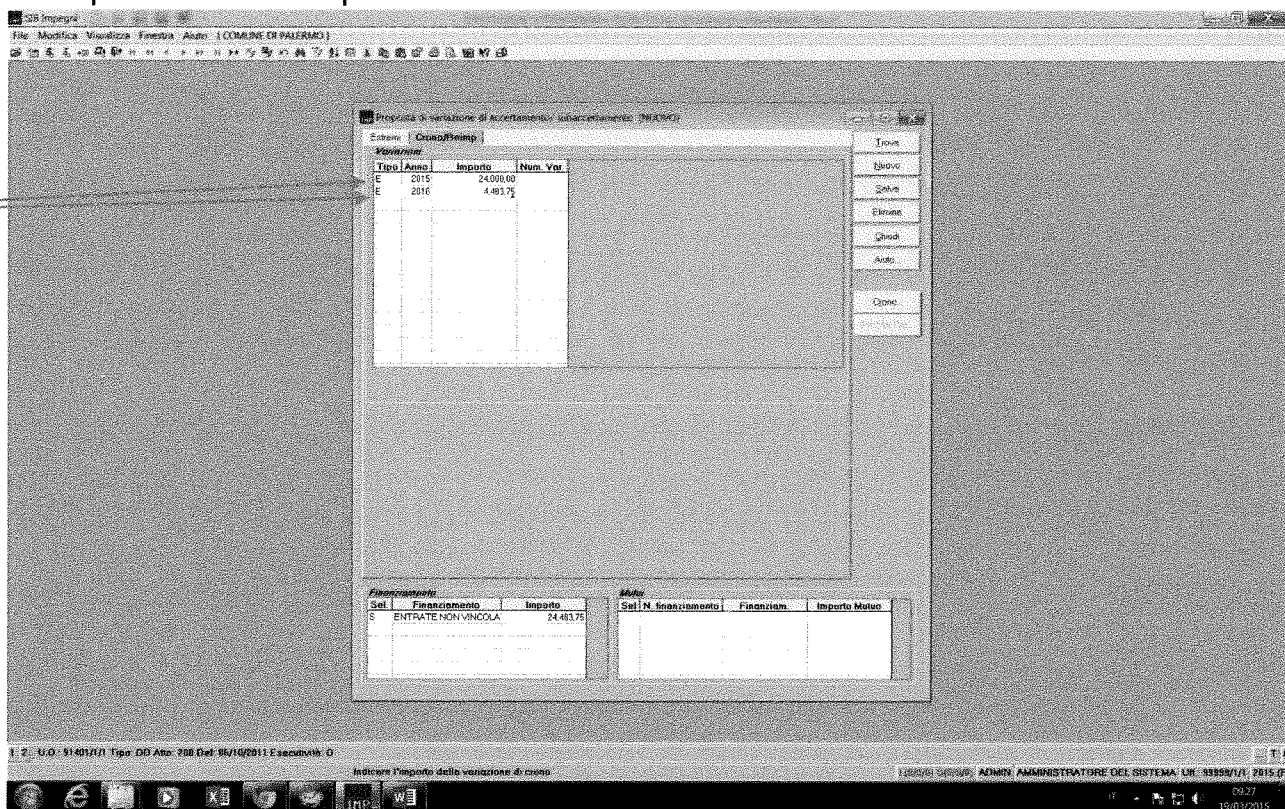
Caricare l'anno e l'importo.

L'importante è che la somma degli importi sia la stessa del residuo.

Esempio 1: tutto l'importo in un anno



Esempio 2: divido l'importo in due anni



Salva

(Cfr. APPENDICE TECNICA)